

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 18, lett. a), che impone la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 4, comma 2, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale: "la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunità montane, che non potranno essere superiori a nove";
- l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale la Giunta regionale "(...) delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni Comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009";
- l'art. 4, comma 5, della l.r. n. 10/2008, in base al quale la nuova Unione di Comuni subentrante alla Comunità montana disciolta deve essere costituita entro il 30 giugno 2009;
- l'art. 4, comma 6, della l.r. n. 10/2008, che reca: "in caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole";
- l'art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2008, come modificato dall'art. 38 della l.r. 19 dicembre 2008, n. 22, che reca "qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una Unione di Comuni, la Regione provvede, con decreto del presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successivi anche attraverso la nomina di un commissario; il decreto produce effetto conte-

stualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione nonché all'insediamento degli organi dell'Unione";

- l'art. 7 della l.r. n. 10/2008, che consente alle Comunità montane di svolgere l'esercizio delle funzioni, in modo da assicurarne l'esercizio unitario "mediante sportelli unici decentrati di presidio territoriale";
- l'art. 8, comma 2, della l.r. n. 10/2008, che reca: "quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore della legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale";
- l'art. 13, comma 4, della l.r. n. 10/2008, che consente al programma di riordino territoriale, qualora all'interno di una Comunità montana costituita da almeno otto Comuni, o insistente su valli separate, siano state individuate una o più zone, di prevedere in via transitoria, che i contributi siano erogati in proporzione al numero dei Comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona;
- la propria deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati ed in particolare, il punto 13) relativo alla Provincia di Bologna, ove si propone, per la Comunità montana Alta e Media Valle del Reno, di ridelimitarne l'ambito territoriale confermando i Comuni di Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato, e includendovi quelli - provenienti dalla soppressione della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi - di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli;

Acquisiti i pareri in merito alla proposta di ridelimitazione della Comunità montana Alta e Media Valle del Reno, formulata dalla Regione, deliberati dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati ed in particolare:

- parere contrario espresso dal Consiglio comunale di Castel di Casio, con deliberazione consiliare n. 3 del 28/1/2009,

adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

- parere contrario espresso dal Consiglio comunale di Porretta Terme, con deliberazione consiliare n. 5 del 30/1/2009, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008, che propone, quale alternativa "la creazione di una Unione dei cinque Comuni dell'Alto Reno e in subordine la creazione di una Comunità montana dei cinque Comuni indicati (...) ed esprime sin d'ora la volontà di porre in essere forme associative di gestione di funzioni e/o servizi con i soli comuni contermini a Porretta Terme che manifestino interesse a tale proposta";
- parere contrario espresso dal Consiglio comunale di Gragnone, con deliberazione consiliare n. 13 del 31/1/2009, atto adottato nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008, che propone, quale alternativa, la creazione di una Unione o di una Comunità montana fra i cinque Comuni dell'Alto Reno (...) ed esprime sin d'ora la volontà di porre in essere forme associative di gestione di funzioni e/o servizi con i soli comuni contermini a Porretta Terme che manifestino interesse a tale proposta";
- parere di adesione alla proposta formulata dalla Regione espresso dal Consiglio comunale di San Benedetto Val di Sambro, con deliberazione consiliare n. 3 del 30/1/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione espresso dal Consiglio comunale di Gaggio Montano, con deliberazione consiliare n. 5 del 14/1/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione espresso dal Consiglio comunale di Camugnano, con deliberazione consiliare n. 2 del 29/1/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione espresso dal Consiglio comunale di Lizzano in Belvedere, con deliberazione consiliare n. 8 del 29/1/2009, atto adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione espresso dal Consiglio comunale di Castel d'Aiano, con deliberazione consiliare n. 2 del 27/1/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

- parere di adesione alla proposta formulata dalla Regione espresso dal Consiglio comunale della Comunità montana Alta e Media Valle del Reno con deliberazione consiliare n. 3 del 30/1/2009, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione espresso dal Consiglio comunale di Marzabotto, con deliberazione consiliare n. 3 del 26/1/2009, atto adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione alla proposta formulata dalla Regione espresso dal Consiglio comunale di Castiglione dei Pepoli, con deliberazione consiliare n. 4 del 27/1/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione alla proposta formulata dalla Regione espresso dal Consiglio comunale di Monzuno, con deliberazione consiliare n. 6/2009, atto trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione alla proposta formulata dalla Regione espresso dal Consiglio comunale di Vergato, con deliberazione consiliare n. 2 del 22/1/2009, atto adottato nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione condizionata espresso dal Consiglio comunale di Grizzana Morandi, con deliberazione consiliare n. 3 del 30/1/2009, atto adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

Ritenuto di procedere accogliendo i pareri favorevoli e superando i pareri contrari o non conformi alla proposta della Giunta, non vincolanti, in quanto:

- l'ampliamento della Comunità montana appare soluzione compatibile con le istanze espresse, in via subordinata, dai Comuni di Porretta e Granaglione, i quali hanno richiesto di poter restringere ad un sub-ambito l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, in quanto tali istanze appaiono coerenti con la legislazione regionale, che consente possibilità per i Comuni di articolare le funzioni anche attraverso presidi amministrativi decentrati fra cui le zone;
- la proposta ridelimitazione e l'ampliamento della Comunità montana consentono di realizzare l'assetto più funzionale al governo complessivo dell'ambito in questione, consentendo di configurare, in maniera ottimale e funzionalmente

appropriata al riordino, il miglior assetto organizzativo e finanziario, anche per ragioni legate alla contiguità ed alle caratteristiche territoriali, socio-economiche e demografiche degli enti, complessivamente legate anche ai preesistenti ambiti di cooperazione ed all'omogeneità delle funzioni dei Comuni coinvolti;

Visti, inoltre, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale:

- l'art. 42 della l.r. n. 10/2008, che reca al comma 3: "In coerenza con i principi contenuti nell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'art. 2112 del c.c. nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. (...)" nonché al comma 5: "(...) I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore.";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.";
- l'art. 2112 del codice civile in materia di garanzie dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, che in particolare prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti;
- l'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428 che disciplina le modalità di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali in caso di trasferimento di funzioni e personale;

Visti, infine, per quanto attiene ai profili elettorali:

- gli art. 1 e 3 della legge 7/6/1991 n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" che recano: 1 "Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno (...)" 3 "La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli artt. 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge";
- il d.l. 27 gennaio 2009, n. 3, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie", che potrebbe consentire l'unificazione delle elezioni europee con quelle per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali;
- l'art. 38 del Testo Unico n. 267/2000 che reca: "consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";

Dato atto che il presente decreto è stato oggetto di regolare e preventiva comunicazione agli enti interessati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. n. 10/2008;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 23/2/2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Ridelimitazione

E' costituita, in continuità con la Comunità montana Alta e Media Valle del Reno, la Nuova Comunità montana; l'ambito territoriale della Nuova Comunità montana è ridelimitato dal territorio dei Comuni di Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli.

La ridelimitazione ha effetto contestualmente all'insediamento degli organi dell'Unione costituita tra i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro, ovvero, tenuto conto del parere espresso dall'amministrazione comunale di Monghidoro, tra almeno tre di essi, a seguito delle elezioni ammi-

nistrative del 2009, purché la nuova Unione di Comuni sia costituita entro il 30 giugno 2009;

Allo spirare del 30 giugno, in caso di mancata costituzione dell'Unione - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo - la Comunità montana Alta e Media Valle del Reno, è comunque ridelimitata.

In tale ultima evenienza con successivo decreto presidenziale vengono definiti i conseguenti profili successivi.

Art. 2

Termini

Il termine assegnato ai Comuni di Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli per l'approvazione del nuovo statuto della Comunità montana, è fissato al 23 aprile 2009.

Nella prima seduta utile, successiva alle elezioni amministrative del 2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle suddette elezioni, i Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Nuova Comunità montana secondo le modalità previste nello statuto.

I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio della Nuova Comunità montana nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.

Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio della Nuova Comunità montana, qualora lo Statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Qualora uno o più Consigli comunali non abbiano approvato, alla data del 23 aprile 2009, lo statuto, trova applicazione l'art. 8, comma 2, della l.r. n. 10/2008.

Art. 3

Funzioni

La Nuova Comunità montana mantiene le funzioni ed i rapporti giuridici attivi e passivi della preesistente Comunità montana e, per i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, in relazione al loro territorio, su-

bentra in tutte le funzioni di competenza della soppressa Comunità montana Cinque Valli Bolognesi.

Art. 4
Risorse

Le risorse regionali assegnate e/o concesse a qualsiasi titolo dalla regione derivanti da risorse proprie, statali, o dell'Unione Europea, già spettanti alla Comunità montana Alta e Media Valle del Reno, sono concesse e/o liquidate alla Nuova Comunità montana, alle stesse condizioni e per le stesse finalità.

La Nuova Comunità montana subentra, in base al piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, nella titolarità dei beni e negli eventuali rapporti attivi e passivi della soppressa Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, ivi compresi i contributi già assegnati e/o concessi alla stessa, in relazione alle funzioni e ai compiti svolti per il territorio dei Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli.

La Nuova Comunità montana per dette risorse, è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi.

Art. 5
Somme da introitare da parte della Regione

Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana Alta e Media Valle del Reno sono posti a carico della Nuova Comunità montana.

Per le funzioni ed i compiti svolti per il territorio dei Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, sono posti a carico della Nuova Comunità montana anche gli accertamenti assunti a carico della Comunità montana Cinque Valli bolognesi, in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni, salvo che per i contributi da restituire alla regione che sono posti a carico degli enti subentranti in base agli stessi criteri di riparto contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi.

Art. 6
Personale

Tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale della Comunità montana Alta e Media Valle del Reno continuano con la Nuova Comunità montana. I contratti di lavoro subordinato o autonomo a termine proseguono con la Nuova comunità montana fino alla loro scadenza naturale.

La Nuova Comunità Montana subentra inoltre nei rapporti di lavoro di alcune unità di personale dipendenti dalla soppressa Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi, di cui erano componenti i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli.

Le precitate unità di personale saranno individuate, numericamente e nominativamente, dal piano successorio del personale della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi, che sarà approvato con decreto presidenziale entro il 30 giugno 2009.

Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
(Vasco Errani)